

SOCIETA'
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GPL
SITO
ISTANZA DI DEROGA ALL'ART. 25 DEL D.P.R. 12.1.71 N° 208

Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Sassari una istanza di deroga nella quale viene richiesta la deroga dal rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 del DPR 12.1.71 n° 208 (e succ. modifiche ed integraz.) relativamente alla distanze di sicurezza tra il serbatoio di GPL e il fabbricato destinato a servizi anche per il pubblico (quali bar, locale vendita, servizi igienici, chiosco etc).

In particolare, viene richiesto di poter applicare le distanze di sicurezza previste nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA-STC-Isp.ins.civ.comm.art.eind. con la lettera circolare P716/4106/1sott.38 del 24 giugno 1999.

Nel caso in esame, viene evidenziato che la distanza di sicurezza tra gli elementi pericolosi e il fabbricato destinato a servizi per il pubblico, zona ristoro ecc., è prevista di 28 metri, condizione non ammessa dal DPR 208/71 ma conforme a quella prevista nella normativa in via di emanazione.

Il relatore, esaminata la documentazione presentata, preso atto :

- del contenuto della lettera circolare del M.I.- DGPC e SA - STC – Isp.ins.civ.comm.art e ind. Prot. la P716/4106/1sott.38 del 24 giugno 1999, nella quale veniva comunicato che *“Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato , verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione, emanata con DPR 208/71 e successivamente modificata ed integrata”*
- che nella stessa lettera circolare, al punto B veniva disposto che *“gli interessati potranno richiedere l’approvazione di progetti di impianti in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall’art.6 del DPR 12 gennaio 1998 n° 37”;*
- che tale disposto è stato riconfermato integralmente dallo stesso Ministero, su specifica richiesta dell’Ispettorato Sardegna, con la nota n° P169/4106/1sott34 del 12 febbraio 2001 nella quale si riporta testualmente: *“nel trasmettere copia del testo dello schema di DPR è stata prevista la possibilità di richiedere deroga alla vigente normativa (DPR208/71 e succ. mod. e integraz.) ricorrendo a soluzioni in linea con l’emananda normativa”;*

conferma che nella documentazione prodotta, relativa alla sistemazione dell’impianto, risulta che la distanza di sicurezza tra gli elementi pericolosi, così come individuabili ai sensi della soprastata normativa, e il fabbricato per servizi è di 28 metri, superiore a quanto previsto dall’emananda normativa, trasmessa con lettera circolare prot.P716/4106/1sott.38 del 24 giugno 1999.

Pertanto, sulla base della situazione prospettata e di quanto sopra riportato, i relatori ritengono che sussistano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per la concessione della deroga richiesta alle seguenti condizioni:

- Siano integralmente rispettate nella realizzazione le disposizioni contenute nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA- STC -

Isp.ins.civ.comm.art.e ind. con la lettera circolare P716/4106/1 sott.38 del 24 giugno 1999;

- le tubazioni di gpl siano adeguatamente protette da possibili danneggiamenti, per urti o per sollecitazioni meccaniche da traffico veicolare (barriere, protezioni, adeguata profondità di interrimento o altro equivalente sistema);
- sia valutata la posizione della autocisterna in maniera da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità;
- sia adeguatamente segnalata la posizione della cisterna in fase di travaso, anche con adeguata segnaletica orizzontale;
- sia rivista la posizione degli idranti al fine di posizionarli in area di facile e sicura utilizzazione, ad adeguata distanza (o adeguatamente protetti) rispetto ai punti di riempimento e sosta di gasiere e cisterne.
- siano definite con attenzione, e riportate nelle condizioni di esercizio ai fini del rilascio del CPI, le limitazioni connesse
 - al posizionamento e alla movimentazione degli automezzi in rifornimento
 - le modalità di operatività dell'impianto nel caso di presenza di gasiera in fase di riempimento dei serbatoi dell'impianto.

Il relatore

Ing. Angelo Porcu